

FONDAZIONE
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
MANGIAGALLI
E REGINA ELENA



(D115783)
Protocollo U - 0025496 - 31/12/2009
Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore
Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena

Unità Operativa Patrimonio
Atti n. 1084/98 all. 307

Milano, 21/12/2009

Ill.mo Signor
Presidente della
Fondazione Lu.VI
Via Napo Torriani n. 10
20124 Milano Mi

Oggetto: Atto integrativo della convenzione 6 giugno 2002 fra la Fondazione Lu.VI e l'Ospedale Maggiore di Milano (ora Fondazione IRCCS).

Si trasmette, per il seguito, copia dell'atto in oggetto debitamente sottoscritto dalla scrivente Fondazione IRCCS e da codesta Fondazione Lu.VI.

E' gradita l'occasione per rivolgerLe i più sentiti auguri di Buon Natale e di un sereno 2010.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Di Benedetto

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Roberto Midolo

Lu

CONVENZIONE PER IL RECUPERO AD HOSPICE

DELLA CASCINA BRANDEZZATA IN MILANO

– ACCORDO INTEGRATIVO –

fra

la **Fondazione Lu.V.I. Onlus**, fondazione di diritto privato, di seguito anche solo come Fondazione LUVI, con sede in Milano, Via Napo Torriani n. 10, nella persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Bruno Andreoni,

e

la **Fondazione IRCCS "Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena"** (già Ospedale Maggiore di Milano), ente dotato di personalità giuridica pubblica, di seguito anche solo come Fondazione IRCCS, con sede in Milano, via Francesco Sforza n. 28, nella persona del Direttore Generale *pro tempore*, Dr. Giuseppe Di Benedetto,

Premesso

che:

a) fra l'Ospedale Maggiore di Milano (ora Fondazione IRCCS "Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena") e la Fondazione Lu.V.I. Onlus, in data 6 giugno 2002, è stata siglata una convenzione avente ad oggetto la realizzazione di un Hospice – struttura per le cure palliative – nel complesso edilizio denominato "Cascina Brandezzata", convenzione registrata presso l'Ufficio di Milano¹ dell'agenzia delle entrate in data 27/06/2002 al n. 4367 Serie 3. (di seguito indicata anche solo come "Convenzione");

b) in considerazione della natura giuridica delle Parti, e comunque per accordo comune fra i medesimi soggetti, ogni variazione alla Convenzione non può

DIRETTORE GENERALE
Dr. Giuseppe Di Benedetto

[Signature]

avvenire che per iscritto e con comune consenso;

c) fermo restando il quadro di diritti e di doveri tutti rivenienti dalla Convenzione, le Parti – alla luce di quanto *medio tempore* avvenuto, con particolare riferimento ai minori costi riscontrati per le funzioni di stazione appaltante delegate dalla Fondazione IRCCS al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche della Lombardia e Liguria (Provveditorato OO.PP.) in relazione al I Lotto del progetto di recupero a Hospice della Cascina Brandezzata, al finanziamento regionale integrativo per gli arredi dell'Hospice pari a €. 52.122,00 (diconsi euro cinquantaduemilacentoven-tidue/00) ed al valore del contratto di lavori pubblici risultante dalla gara per l'assegnazione del II Lotto del progetto di recupero a Hospice della Cascina Brandezzata per l'importo di €. 893.662,99 oltre IVA – anche allo scopo di ridurre – nel tempo a venire – gli impegni finanziari di Fondazione LUVI nei confronti degli istituti finanziari, ritengono di addivenire ad alcune condivise modificazioni ed integrazioni della Convenzione;

d) per quanto *supra* richiamato, a fronte di un impegno complessivo da parte di Fondazione LUVI pari a €. 1.700.919,44, di cui al punto 3. a) della Convenzione, da garantirsi mediante fideiussione bancaria, oltre alle eventuali ulteriori somme occorrenti per la completa realizzazione del progetto in parola atteso che nessun costo e/od onere deve ricadere sulla Fondazione IRCCS per la realizzazione del medesimo progetto salvo il valore corrispondente all'importo di cessione del diritto di superficie di cui ai punti 2. e 4. della Convenzione, le Parti – restando in ogni caso inalterati gli impegni assunti da Fondazione LUVI in forza della medesima Convenzione – danno atto che gli impegni economici rivenienti in capo alla Fondazione LUVI, allo stato delineabili in relazione a

quanto *medio tempore* occorso ed in relazione – fra l'altro – alla scelta degli arredi ed alle opere di mitigazione ambientale che dovessero rendersi necessarie per il completamento dell'Hospice, sono preventivabili in €. 950.000,00 (diconsi euro novecentocinquantamila/00), dando altresì atto la Fondazione IRCCS:

- di avere a suo tempo ricevuto dalla Fondazione LUVI, a titolo di anticipo delle somme dovute dalla Fondazione LUVI per effetto della Convenzione, l'importo di €. 170.092,00 (diconsi euro centosettantamilanovantadue/00);
- di avere a suo tempo ricevuto dalla Regione Lombardia l'importo di €. 85.112,05 (diconsi euro ottantacinquemilacentododici/05), quale contributo per la copertura delle spese di progettazione, spese in realtà totalmente accollatesi dalla Fondazione LUVI nel quadro complessivo degli accordi dedotti fra le Parti, contributo da effettivamente riconoscersi alla medesima Fondazione LUVI;
- di avere sostenuto spese diverse in relazione al progetto di cui alla Convenzione (quali ad esempio le spese di pubblicità inerenti le procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione dei lavori, le spese per l'acquisto di attrezzature per i funzionari del Provveditorato OO.PP., ecc.), ad oggi non contabilizzate fra le Parti;
- e) si rendono necessarie alcune precisazioni in ordine alla possibile destinazione d'uso degli immobili oggetto della cessione in diritto di superficie di cui ai punti 2. e 4. della Convenzione e, più in generale, della Cascina Brandezzata, nonché sulla scelta delle soluzioni di arredo interne all'Hospice;
- f) le Parti convengono che il presente accordo abbia natura integrativa e non novativa rispetto alla Convenzione;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra legalmente rappresentate,

DIRETTORE GENERALE
Fondazione IRCCS

[Signature]

[Signature]

convengono e stipulano quanto segue.

1) Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente accordo.

2) Fermi restando gli impegni tutti assunti da Fondazione LUVI in forza della Convenzione, compreso l'obbligo di offrire garanzia mediante fideiussione bancaria, le Parti, nel dare atto degli impegni economici allo stato delineabili in capo alla Fondazione LUVI come meglio precisato in premessa, concordano di stabilire, salvo future ulteriori necessità, in €. 950.000,00 (diconsi euro novecentocinquantamila/00) l'importo che Fondazione LUVI deve attualmente garantire mediante fideiussione bancaria, con i contenuti e le modalità già stabiliti in Convenzione.

3) Le Parti concordano che, a fronte dei versamenti che saranno effettuati da Fondazione LUVI a favore di Fondazione IRCCS, anche in relazione alla corresponsione del prezzo per la cessione del diritto di superficie di cui ai punti 2. e 4. della Convenzione ed al progressivo pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) di cui al II Lotto del progetto di recupero a Hospice della Cascina Brandezzata, la garanzia fidejussoria bancaria di cui *supra* al punto 2) verrà ridotta in proporzione.

4) Le Parti danno atto che le somme a suo tempo corrisposte alla Fondazione IRCCS, da parte rispettivamente della Fondazione LUVI – a titolo di anticipo delle somme dovute per effetto della Convenzione (per €. 170.092,00) – e della Regione Lombardia – a titolo di contributo per la copertura delle spese di progettazione (per €. 85.112,05), sono da considerarsi come versati in acconto sulle spese sopportate dalla Fondazione IRCCS e non ancora contabilizzate fra le Parti di cui meglio in premessa al punto d) ultimo interlinea, salvo quanto *infra*

previsto al punto 10), nonché sui primi SAL relativi alla realizzazione del II Lotto del progetto di recupero a Hospice della Cascina Brandezzata. Le Parti danno, altresì, atto che il corrispettivo per la cessione del diritto di superficie di cui ai punti 2. e 4. della Convenzione sarà da considerare in acconto sui SAL successivi alla data di versamento del corrispettivo stesso.

5) Le Parti danno atto che il corrispettivo per la cessione del diritto di superficie di cui ai punti 2. e 4. della Convenzione, qui precisato in €. 398.581,00 (diconsi euro trecentonovantottomilacinque-centottantuno/00), rientra nel quadro economico definito per il finanziamento del II Lotto del progetto di recupero a Hospice della Cascina Brandezzata. Le Parti si impegnano ad avviare trattative per la definizione dell'eventuale futuro utilizzo, da parte della Fondazione LUVI, dei beni immobili interessati dalla cessione in diritto di superficie secondo quanto stabilito nel punto 2. della Convenzione, successivamente alla scadenza del termine di 33 (trentatre) anni fissato dal punto 4. della medesima Convenzione, entro il 31 dicembre 2037.

6) In merito alla possibile destinazione d'uso dei fabbricati denominati "Dimora dei salariati" e "Deposito degli attrezzi agricoli", oggetto della cessione in diritto di superficie di cui al punto 2. della Convenzione, le Parti concordano che gli immobili in parola possano essere destinati pure alla attività di Day Hospice, purché in ogni caso non in conflitto e/o in concorrenza con le attività accreditate nell'Hospice;

7) La Fondazione IRCCS conferma l'impegno, per quanto ciò possa rientrare fra i propri poteri deliberativi e di organizzazione e fatte salve diverse e/o contrarie decisioni delle competenti superiori Autorità, a mantenere immutata la destinazione ad Hospice degli immobili facenti parte della Cascina

Amu

DIRETTORE GENERALE
Fondazione IRCCS
di Cascina Brandezzata

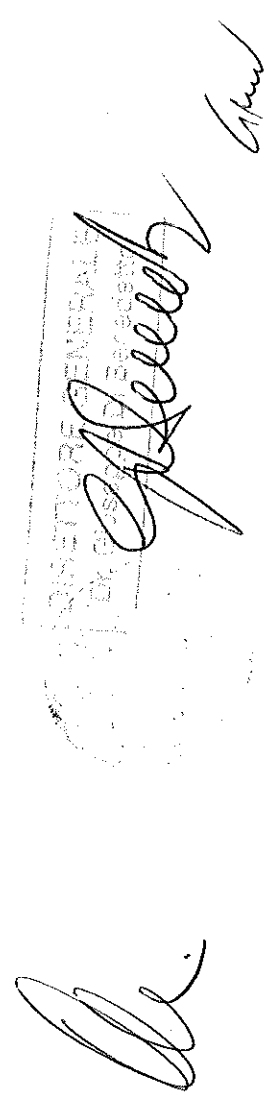
[Signature]

Brandezzata, interessati dalla Convenzione, per un periodo non inferiore ad anni 33 (trentatre), a decorrere dalla data dell'atto di cessione del diritto di superficie, e, ciò, anche in considerazione dei rilevanti finanziamenti statali riconosciuti per la realizzazione dell'Hospice stesso.

8) Fermo restando il rispetto delle normative vigenti in materia – anche in considerazione dei finanziamenti statali riconosciuti per la realizzazione dell'Hospice – e delle scelte progettuali effettuate dai tecnici incaricati della progettazione dell'Hospice, al fine di garantirne *standard* adeguati di qualità e funzionalità, la individuazione degli impianti tecnologici e degli arredi dell'Hospice sarà condivisa da una commissione consultiva composta da 5 (cinque) componenti nominati in uguale numero, entro il 30 settembre 2009, dal Direttore Generale della Fondazione IRCCS e dal Presidente della Fondazione LUVI, coordinata dal Direttore Sanitario della Fondazione IRCCS o da persona da quest'ultimo delegata.

9) In attuazione di quanto previsto nel punto 3., lett. d), della Convenzione, la commissione consultiva di cui *supra* al punto 8) sarà coinvolta per sostenere la Fondazione IRCCS nella definizione dei criteri, degli *standard* e delle tempistiche relative alla formazione delle risorse umane necessarie per l'avvio dell'attività nell'Hospice, nonché nella individuazione degli occorrenti finanziamenti e sulle modalità di accreditamento e gestione dell'Hospice, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale.

10) Le Parti si impegnano a congiuntamente verificare e riepilogare – con cadenza semestrale, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, sino alla completa definizione dei conti – le diverse voci di costo relative al progetto di cui alla Convenzione ed al presente atto integrativo, ivi comprese eventuali



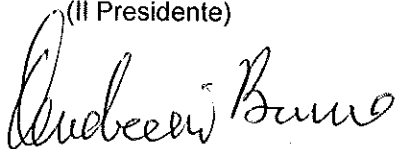
economie anche derivanti dalla effettiva applicazione della normativa ai fini IVA.

11) Le Parti convengono che qualsiasi futura modificazione e/od integrazione alla Convenzione ed alla presente scrittura non potrà che essere apportata in forma scritta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano li,

Fondazione Lu.V.I. – Onlus
(Il Presidente)



Fondazione IRCCS
"Ospedale Maggiore Policlinico,
Mangiagalli e Regina Elena"
(Il Direttore Generale)

